



ACCORDO

per l'attribuzione del fondo di perequazione Dirigenti Medici e Veterinari derivante dall'attività libero professionale intramoenia (ALPI)

1. DEFINIZIONE DEL FONDO

Il fondo di perequazione dirigenti medici e veterinari, di cui all'art. 57, comma 2, lettera i) del C.C.N.L. 1998-2001 dell'area della Dirigenza Medica, derivante dagli introiti dell'esercizio dell'ALPI nella AV2, è costituito mediante prelievo di una quota pari al 5% dell'onorario professionale di ogni singola tariffa, di prestazione erogata in regime di attività libero professionale intramoenia (di seguito ALPI), dai professionisti medici e veterinari della AV2.

Il prelievo è effettuato sulle prestazioni relative alle seguenti tipologie di ALPI:

- Attività ambulatoriale individuale svolta:
 - all'interno delle strutture della AV2,
 - in spazi esterni acquisiti dalla AV2 mediante contratti di locazione.
- Attività ambulatoriale svolta in equipe.
- Attività di ricovero.

Sono escluse dal prelievo le seguenti tipologie:

- Le prestazioni aggiuntive ex art. 55, comma 2 del CCNL 98/2001
- Le prestazioni di cui all'art. 58, commi 2, 3 e 4 del CCNL 98/2001 (consulenze esterne e certificazioni INAIL)

La quota da prelevarsi si intende comprensiva anche di tutti gli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'AV2.

Il fondo è definito annualmente a consuntivo; esso è costituito da quanto prelevato sulle prestazioni ALPI erogate nell'anno di riferimento dai dirigenti medici e veterinari, ed incassate a tutto il mese di gennaio dell'anno successivo.

Il fondo è definito entro il mese di febbraio sempre dell'anno successivo a quello di riferimento.


Eventuali quote derivanti da prestazioni erogate nell'anno, ma non incassate nei termini, saranno riversate sul fondo dell'anno successivo.


Per i fini di cui ai successivi punti il fondo deve intendersi come fondo disponibile al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'AV2.


Le modalità di costituzione del fondo di perequazione della AV2, di cui sopra trovano applicazione a partire dal 01/01/2013

2 – BENEFICIARI

Il fondo di perequazione viene annualmente attribuito per quote uguali tra i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in regime di esclusività, che, per la disciplina di inquadramento in servizio abbiano una limitata possibilità di esercizio dell'ALPI. I professionisti inquadrati ed operanti nelle discipline dei settori che seguono sono considerati come aventi limitata possibilità di esercizio dell'ALPI.

- Dirigenti Medici della Direzione Sanitaria Ospedaliera,
- Dirigenti Medici del Distretto Sanitario con funzione di organiz. servizi sanitari di base, 
- Dirigenti Medici E VETERINARI del Dipartimento di Prevenzione,
- Dirigenti Medici della centrale operativa 118,
- Dirigenti Medici del Pronto Soccorso,
- Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione
- Qualsiasi altro Dirigente medico che abbia ricevuto diniego di autorizzazione di esercizio dell'ALPI per motivo di incompatibilità o conflitto con l'attività istituzionale.

Qualora a tali professionisti sia stata rilasciata autorizzazione o incarico all'ALPI stessa – di qualsiasi tipologia, ivi comprese le prestazioni aggiuntive contrattate con l'AV2 e le prestazioni di cui all'art. 58, commi 2, 3 e 4 del CCNL 98/2001 (consulenze esterne e certificazioni INAIL) – essi rientrano in tale categoria di beneficiari solo per la differenza fra l'onorario ricevuto e la quota prevista dal presente punto, ovvero sono esclusi qualora l'onorario ricevuto superi la quota stessa. 

Sono inoltre ricompresi fra i beneficiari, alle stesse condizioni dei dirigenti a tempo indeterminato, i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato in regime di esclusività, che abbiano prestato, nell'anno di riferimento, un periodo di servizio minimo di sei mesi: l'attribuzione del fondo avviene pro quota mensile. 

fr

Sono in ogni caso esclusi i dirigenti medici e veterinari: con rapporto di lavoro a impegno ridotto, in comando, aspettativa ovvero che non prestino servizio effettivo all'interno dell'ASUR.

Ai dirigenti medici delle discipline e settori sopra individuati sarà corrisposta una quota derivante dalla ripartizione in parti uguali del fondo stesso.

La quota attribuibile sarà pari o inferiore (in caso di in capienza del fondo) al 20% del valore medio dell'importo corrisposto a titolo di onorario professionale a tutti i dirigenti medici e veterinari che hanno svolto ALPI nell'anno di riferimento.

La quota da corrispondersi è proporzionalmente ridotta in ragione delle assenze dal servizio, escluso ferie ed aggiornamento, del dirigente interessato.

3 – QUOTA DI RIEQUILIBRIO PER DIRIGENTI CON BASSO VOLUME DI ALPI

La parte residuale generata dalla ripartizione del fondo ai beneficiari di cui sopra è utilizzata per compensi ai dirigenti medici e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in regime di esclusività ^{NON} inquadrati nelle discipline o settore di cui al punto 2 che abbiano nell'anno di riferimento realizzato bassi volumi di ALPI.

Quote di riequilibrio sono attribuite anche ai dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato in regime di esclusività, che abbiano prestato, nell'anno di riferimento, un periodo di servizio minimo di sei mesi; l'attribuzione del fondo avviene pro quota mensile.

Per basso volume ALPI si intende un valore inferiore all'importo della quota del fondo attribuibile nell'anno di riferimento.

4 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO

La liquidazione delle quote del fondo di perequazione previste al punto 2 avviene al massimo entro 90 gg dalla adozione dell'atto di definizione del fondo stesso, e comunque entro il mese di OTTOBRE *Je*.

5 – NORMA TRANSITORIA


I fondi di perequazione generati negli anni antecedenti l'anno 2013, regolarmente accantonati dalle quattro ex Zone territoriali ma non ancora liquidati, vengono ripartiti secondo i criteri illustrati nel presente accordo.

6 – NORMA FINALE

Il presente accordo è valido per gli anni 2013, 2014 e 2015. l'accordo rimane in ogni caso valido ed applicabile fino a quando non ne sarà stato raggiunto e sottoscritto uno successivo.

La Direzione

Le OO.SS.



Four handwritten signatures, likely representing the Direzione, stacked vertically.

Seventeenth. FPCGIL MEM
E L
Famperdue ANAO ARDPE
Dowledel ARD-20
F.V.A.



A single handwritten signature at the bottom left of the page.